



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

| | |
|-----------------------|---|
| PRESO ATTO | <p>che con atto di citazione regolarmente notificato in data 22 novembre 2021, la BFF Bank s.p.a. ha citato in giudizio l'Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" al fine di ottenerne la condanna al pagamento dei crediti di cui la stessa era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione di credito <i>pro soluto</i>;</p> <p>che in tale atto, in particolare, la BFF Bank s.p.a. ha richiesto il pagamento di € 1.964.519,39 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale ed interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale (scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto); € 35.554,02 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale (note di debito), di interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito (scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto) ed infine € 20.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 231/2002 e ss. mm. ii. a titolo di indennizzo per il recupero delle fatture;</p> <p>che la citazione è stata iscritta al R.G. n. 15990/2021 del Tribunale Civile di Palermo;</p> <p>che costituitasi in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, l'A.O.U.P. ha eccepito l'infondatezza delle avverse pretese, dando atto del parziale soddisfacimento del credito <i>ex adverso</i> rivendicato per l'importo di € 1.543.144,47 rispetto al totale originariamente richiesto, rappresentando un debito residuo non saldato pari ad € 421.374,92 (al netto del rifiuto di alcune fatture per un importo pari ad € 16.209,36);</p> <p>che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, inoltre, ha contestato la richiesta di indennizzo ex art. 6.2 D.lgs. n. 231/2002 e ss. mm. i.i., dovendo essere quest'ultima calcolata sulla base di ogni singola azione legale intentata, e dunque indipendentemente dal numero di documenti contabili azionati;</p> <p>che, infine, è stata contestata l'effettiva debenza degli interessi di mora, trattandosi di obbligazioni pecuniarie della P.A. <i>querable</i> per legge, per le quali non poteva operare la mora automatica, in difetto di una formale costituzione in mora, non allegata né provata dall'attrice;</p> <p>che, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c, la B.F.F, esaminata la costituzione depositata dall'A.O.U.P, ha rappresentato di proseguire il giudizio unicamente per sorte capitale pari ad € 229.993,71, senza recedere dalle pretese azionate a titolo di interessi di mora su sorte capitale interessi di mora e anatocistici maturati a seguito del tardivo pagamento delle note di debito, e all'indennizzo ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.;</p> <p>che, con note di trattazione scritta dell'01 dicembre 2023, BFF ha ulteriormente ridotto le proprio pretese per sorte capitale ad € 35.977,07, a fronte dei pagamenti ricevuti dall'A.O.U.P.;</p> <p>che tale rivendicazioni sono state ribadite dalla difesa di B.F.F. Bank s.p.a. in sede di comparsa conclusionale e di memorie di replica;</p> <p>che con note scritte depositate in data 11/12/2023 e in data 07/11/2024 la difesa dell'A.O.U.P. ha dato atto della pendenza innanzi al Tribunale Ordinario di Palermo del giudizio iscritto al R.G. n. 2160/2022 promosso dalla Cooperativa Italy Emergenza per il pagamento di diverse fatture già azionate da BFF Bank nel giudizio in questione e, chiedendo il rigetto delle pretese di BFF Bank che riguardassero anche tali fatture;</p> <p>che, istruito il procedimento mediante acquisizione documentale, la causa è stata</p> |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------|---|
| | <p>posta in decisione all'udienza cartolare del 19 novembre 2024;</p> <p>che in sede di comparsa conclusionale del 20 gennaio 2025, la B.F.F. Bank ha insistito sulle pretese azionate in sede di atto di citazione, fatta eccezione per la significativa riduzione della sorte capitale richiesta, definitivamente quantificata in € 35.977,07;</p> <p>che con sentenza n. 1118/2025 del 12 marzo 2025, il Tribunale Ordinario di Palermo – III Sez. Civile, avallando le eccezioni sollevate dall'A.O.U.P., ha statuito che fossero unicamente dovute a BFF a titolo di sorte capitale € 4.110,00 per il mancato pagamento della fattura n. 21059529 emessa in data 11/05/2021 e avente scadenza il 10/07/2021, posto che la rimanente sorte <i>ex adverso</i> azionata aveva per oggetto fatture di Italy Emergenza, poi cedute a BFF, e delle quali quest'ultima non ha fornito prova del titolo originario posto a fondamento delle proprie pretese creditorie;</p> <p>che con la prefata sentenza è stata accolta la richiesta risarcitoria avanzata da B.F.F. Bank <i>ex art.</i> 6.2 D.lgs. n. 192/12 nella misura € 6.040,00, relativamente a solo n.151 fatture delle 185 azionate, con esclusione dei documenti contabili riconducibili alla Società Cooperativa Italy Emergenza;</p> <p>che, pertanto, l'A.O.U.P. è stata condannata, in sede di dispositivo, al pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -di euro 10.150,00 (di cui 4,110,00 per sorte capitale residua), oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n.231/2002 sulla detta sorte capitale dal giorno successivo alla scadenza (giorno 11 luglio 2021) fino al soddisfo e oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora determinati nella stessa misura, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo; -delle spese del giudizio, liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi 5.077,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta; |
| DATO ATTO | <p>che, vanno conteggiati interessi moratori sulla predetta sorte capitale pari ad € 1.819,50 (dall'11 luglio 2021 al 30 ottobre 2025);</p> <p>che non risultano, invece, dovuti interessi anatocistici, stante che, come più volte illustrato, la sorte capitale riconosciuta è riconducibile ad un unico documento contabile scaduto non oltre sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione occorsa in data 22 novembre 2021 (<i>id est</i> fattura n. 21059529 emessa in data 11/05/2021 e avente scadenza il 10/07/2021);</p> <p>che, pertanto, l'A.O.U.P. dovrà corrispondere, in forza della sentenza n. 1118/2025, € 11.969,50 a titolo di sorte capitale, interessi moratori sulla predetta sorte e indennità <i>ex art.</i> 6.2. D.lgs. n. 231/02 e ss.mm.ii. ed € 7.407,95 a titolo di spese di lite comprensivi di accessori come per legge;</p> |
| DATO ATTO | <p>che l'Avv. Bonalume, nella qualità di difensore della B.F.F. Bank, ha provveduto alla notifica ai fini esecutivi della prefata sentenza n.1118/2025;</p> <p>che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con comunicazione pec assunta al protocollo generale n. 16508/2025 ha comunicato, tra l'altro, parere di non appello invitando l'A.O.U.P. "<i>a prestare acquiescenza alla decisione del Primo Giudice</i>";</p> <p>che, successivamente, in data 14 ottobre 2025, l'Avvocatura ha inoltrato l'atto di appello intentato dalla B.F.F. Bank per la riforma della sentenza <i>de qua</i>, richiedendo somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute da Tribunale di Palermo nella sopracitata sentenza;</p> <p>che appare comunque opportuno, sebbene con riserva di appello incidentale, procedere all'esecuzione della sentenza di primo grado stante la notifica ai fini esecutivi della stessa (comunque immediatamente efficace);</p> |
| RAVVISATA | la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al |

| | |
|------------------|---|
| | fine da evitare l'avvio di azioni esecutive; |
| DATO ATTO | che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e previo esame degli atti presenti nel fascicolo di Ufficio del giudizio iscritto al Rg. 15990/2021 del Tribunale Civile di Palermo; |

PROPONE DI

| | |
|---------------------------|---|
| PRENDERE ATTO | della sentenza n. 1118/2025 resa dal Tribunale di Palermo III Sez. Civ. nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 15990/2021, sebbene con riserva di appello incidentale stante l'intercorsa notifica di atto di gravame da parte della B.F.F. Bank s.p.a.; |
| LIQUIDARE E PAGARE | gli importi dovuti alla B.F.F. Bank s.p.a. a titolo di sorte capitale, interessi moratori, indennizzo ex art. 6.2 D.lgs. 231/02 e ss.mm.ii. e spese di lite; |
| AUTORIZZARE | pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento in favore di BFF Bank SpA delle seguenti somme: € 11.969,50 a titolo di sorte capitale, interessi moratori sulla predetta sorte e indennità ex art. 6.2. D.lgs. n. 231/02 e ss.mm.ii.; € 7.407,95 a titolo di spese di lite comprensivi di accessori come per legge; |
| IMPUTARE | il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 19.377,45 sul conto 2.02.02.01.0101 Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali, attingendo all'accantonamento all'uopo previsto nel Bilancio Aziendale al 31.12.2024, pienamente capiente per l'esecuzione del presente atto. |

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.